

STATUTO di ARPA PIEMONTE

adottato con DDG 66 del 13.10.2017 e approvato con DGR 45-5808 del 20.10.2017

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Articolo 1 - Natura giuridica

Articolo 2 - Finalità e principi d'azione

CAPO II

Articolo 3 – Coordinamento con il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente

CAPO III

Articolo 4 - Sede e logo

Articolo 5 – Pari opportunità e linguaggio di genere

Articolo 6 – Pubblicità degli atti

TITOLO II

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 7 – Organi di ARPA Piemonte

Articolo 8 - Direttore Generale

Articolo 9 - Collegio dei Revisori

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ARPA PIEMONTE

Articolo 10 – Criteri per l'istituzione delle Strutture periferiche di ARPA Piemonte

TITOLO IV

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Articolo 11 - Collaborazione nel campo della ricerca ambientale

TITOLO V

INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E FORME DI RACCORDO TERRITORIALE

Articolo 12 – Centralità, elaborazione, presentazione e conoscibilità dell'informazione ambientale

Articolo 13 – Trattamento e pubblicità delle informazioni ambientali

Articolo 14 – Partecipazione dei Cittadini

Articolo 15 – Confronto e interazione con i portatori di interesse

Articolo 16 – Bilancio sociale

Articolo 17 - Le forme di raccordo con i territori

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Modifiche dello Statuto

Articolo 19 – Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I

Articolo 1 - NATURA GIURIDICA

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (di seguito denominata ARPA Piemonte), già istituita dalla legge regionale 13 aprile 1995 n. 60, è disciplinata dalla legge regionale 26 settembre 2016 n. 18, quale Ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale e dotato di personalità giuridica e di autonomia tecnico scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. ARPA Piemonte è parte del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (di seguito denominato SNPA) costituito con Legge 28 giugno 2016 n. 132 e composto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle altre Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

Articolo 2 - FINALITA' E PRINCIPI D'AZIONE

1. ARPA Piemonte svolge l'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di sviluppo sostenibile, di mantenimento e miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, attraverso le attività istituzionali di cui all'art. 4. della legge regionale n. 18/2016, in coordinamento con la Regione Piemonte e le Autorità Competenti.

2. ARPA Piemonte svolge le attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 della legge regionale n. 18/2016 in tema di conflitto di interessi e di imparzialità dell'Agenzia.

3. ARPA Piemonte organizza e svolge le proprie attività in autonomia secondo i principi di imparzialità, terzietà, partecipazione, cooperazione, trasparenza e informazione.

4. ARPA Piemonte eroga i propri servizi con riferimento ai Livelli Essenziali di Prestazioni Tecniche Ambientali (di seguito denominati LEPTA) che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il SNPA è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.

CAPO II

Articolo 3 – COORDINAMENTO CON IL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

1. ARPA Piemonte partecipa alla rete nazionale di laboratori accreditati per la conoscenza, il monitoraggio e il controllo delle matrici ambientali, mettendo a disposizione le proprie competenze ed utilizzando quelle fornite dal SNPA al fine di assicurare economie di sistema nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. ARPA Piemonte concorre, nell'ambito del Consiglio del SNPA, alla segnalazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica svolto da SNPA stesso, costantemente informando la Regione Piemonte.

CAPO III

Articolo 4 - SEDE E LOGO

1. ARPA Piemonte ha sede legale in Torino, via Pio VII n. 9.
2. Il logo dell'Ente riporta la dicitura "*Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte*" ed è così composto:
 - a) la scritta ARPA in blu;
 - b) un triangolo con il vertice rivolto verso il basso rappresentante un ambiente in forma stilizzata, inserito tra la lettera P e la lettera A dell'acronimo ARPA;
 - c) la parola Piemonte, bianca in campo verde, inserita in un rettangolo posizionato sul lato superiore del triangolo e della stessa lunghezza;
 - d) la scritta Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, di colore verde, su due righe, posizionata al di sotto della scritta ARPA.
3. A seguito della Istituzione del SNPA, di norma, le forme di espressione di ARPA Piemonte (in particolare sui siti Web, sulle pubblicazioni, sui materiali di pubblicizzazione di eventi) sono accompagnate dal logotipo SNPA, per evidenziarne l'appartenenza al "Sistema a Rete".

Articolo 5 – PARI OPPORTUNITA' E LINGUAGGIO DI GENERE

1. ARPA Piemonte garantisce pari opportunità tra uomini e donne.
2. In tutti gli atti di ARPA Piemonte è utilizzato un linguaggio non discriminante.
3. Le denominazioni degli incarichi e dei ruoli sono determinate in concreto in coerenza di genere con chi li ricopre.
4. All'interno del testo dello Statuto i soggetti titolari di incarichi sono indicati in astratto al maschile per esigenze di semplificazione e sono da intendersi riferiti ad entrambi i generi.

Articolo 6 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Ferme restando le disposizioni nazionali vigenti in materia di trasparenza, al fine di garantire la pubblicità dei propri atti ARPA Piemonte istituisce sul proprio sito informatico l'Albo pretorio telematico.
2. Sono soggetti a pubblicazione i decreti del Direttore Generale e gli altri atti individuati dalla legge e da apposito regolamento interno che ne disciplina il procedimento di pubblicazione.

TITOLO II

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 7 – ORGANI DI ARPA PIEMONTE

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge regionale n. 18/2016 sono organi dell'ARPA Piemonte:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Collegio dei Revisori.

Articolo 8 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale di ARPA Piemonte ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo; è altresì responsabile della corretta gestione nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge regionale n. 18/2016, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all'Ente e svolge tutti i compiti connessi alla scelta ed all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività.

2. Al Direttore Generale spettano tutte le funzioni relative alla programmazione, al coordinamento e al controllo, allo scopo di attuare gli indirizzi strategici nonché di assicurare il buon governo dell'Agenzia.

3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza processuale e delibera in ordine alle liti attive e passive dell'Ente.

4. Il Direttore Generale è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati ed ai mezzi messi a sua disposizione.

5. Al Direttore Generale competono le funzioni definite dalla Legge. Rientrano altresì tra le funzioni del Direttore Generale:

a) la definizione degli obiettivi dei programmi aziendali da attuare, con indicazione contestuale delle relative priorità e individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento, anche sulla base delle proposte formulate dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico, con il supporto dell'Ufficio di Direzione;

b) l'adozione di tutti gli atti di alta e di straordinaria amministrazione;

c) l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione dell'Agenzia;

d) l'adozione degli atti di regolamentazione interna per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento dell'Agenzia;

e) la verifica ed il controllo dei risultati della gestione e dell'osservanza delle direttive generali impartite;

f) la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

g) la nomina dei Collegi tecnici previsti dal CCNL della dirigenza e di eventuali altri organismi comunque denominati;

h) la nomina e la revoca dei Responsabili delle Strutture, nonché il conferimento di ogni incarico dirigenziale comportante attribuzione di funzioni;

i) l'individuazione e la nomina del personale ispettivo ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge n. 132/2016;

l) l'individuazione e la nomina, tra il personale ispettivo, dei dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 14 comma 7 della Legge n. 132/2016;

m) l'adozione del regolamento interno delle attività ispettive di cui all'art. 14 comma 5 della Legge n. 132/2016;

6. Gli atti amministrativi del Direttore Generale a rilevanza esterna sono assunti nella forma del decreto.

7. Con il Regolamento di cui all'art. 10 della legge regionale n. 18/2016 il Direttore Generale definisce le modalità di individuazione con procedura ad evidenza pubblica, i compiti e le responsabilità del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico che devono essere nominati entro i 45 giorni successivi alla data di inizio del mandato; definisce altresì i compiti della dirigenza in applicazione e coerenza delle disposizioni normative e contrattuali nazionali.

8. Lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale ad opera del Direttore Amministrativo o del Direttore Tecnico ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 18/2016 non dà diritto a compenso aggiuntivo.

Articolo 9 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. La nomina, la composizione, le funzioni e la durata in carica del Collegio dei Revisori sono regolate dalla Legge. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.

2. Non possono far parte del Collegio dei Revisori:
 - a) il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore Generale;
 - b) i dipendenti di ARPA Piemonte e i soggetti legati da rapporto convenzionale con la stessa;
 - c) i fornitori di ARPA Piemonte, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche e private operanti in campo ambientale ovvero soggette al controllo ambientale;
 - d) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti all'attività di ARPA Piemonte ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.
3. La funzione di Revisore è altresì incompatibile con le funzioni elencate all'art. 13 comma 1 della legge regionale n. 39/1995.
4. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio finanziario a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre sei mesi.
5. Eventuali cause sopravvenute che impediscano l'attività del Collegio sono notificate dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci, al Presidente del Consiglio regionale entro quarantotto ore; in caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un Revisore, il Consiglio regionale provvede alla sua sostituzione. I Revisori designati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del Collegio.
6. Il Collegio dei Revisori è organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Il Collegio vigila altresì sulla regolarità della gestione economica dell'Agenzia tenendo in debito conto i compiti istituzionali alla stessa affidati.
7. Il Collegio esprime parere obbligatorio preventivo sul bilancio di previsione, sull'assestamento del bilancio, sulle variazioni del bilancio e sul rendiconto. Il parere del Collegio è reso entro quindici giorni dalla avvenuta notifica delle proposte di atti predisposti dal Direttore Generale.
8. Entro quindici giorni dal ricevimento degli atti soggetti ad esame, ai sensi del comma 7 del presente articolo, il Collegio dei Revisori notifica al Direttore Generale gli eventuali rilievi;
- 9 Il Collegio dei Revisori svolge i compiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale.
10. Il Collegio, oltre a quanto stabilito ai commi precedenti:
 - a) vigila mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - b) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - c) riferisce al Presidente della Giunta Regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
11. Ciascun componente del Collegio, ha diritto di accedere a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'esercizio del proprio mandato; gli stessi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture di ARPA Piemonte e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.
12. Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di un singolo Revisore, tramite convocazione del suo Presidente inviata non meno di otto giorni prima della seduta; in caso di straordinaria urgenza la convocazione è trasmessa almeno ventiquattro ore prima della seduta.
13. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni del Collegio deve

redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze; il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

14. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Collegio le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età. Il Collegio dei Revisori adotta, nella prima seduta, la regolamentazione delle modalità di convocazione.

15. I Revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

16. Ai membri del Collegio spetta una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ARPA PIEMONTE

Articolo 10 – CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DI ARPA PIEMONTE

1 L'ambito territoriale di responsabilità delle strutture periferiche individuato dal Regolamento costituisce il bacino di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo e deve risultare contraddistinto, tenuto conto dei Lepta dai seguenti elementi:

- a) omogeneità territoriale e socioeconomica;
- b) equivalenza in termini di fattori di pressione antropica significativi;
- c) unitarietà del territorio di uno o più ambiti provinciali ovvero della città metropolitana;
- d) eventuali aggregazioni di territori con salvaguardia di equilibrio organizzativo interno;
- e) configurazione infrastrutturale compatibile con una logistica razionale;
- f) estensione tale da giustificare e rendere efficienti le strutture organizzative quanto a dotazione di risorse umane e strumentali.

2. Le strutture periferiche e le articolazioni della struttura centrale hanno sede nel luogo indicato all'interno del Regolamento di organizzazione.

TITOLO IV

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Articolo 11 - COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA AMBIENTALE

1. ARPA Piemonte collabora ad attività di ricerca ambientale utile all'implementazione delle politiche regionali, nazionali e comunitarie di protezione dell'ambiente e, in particolare, allo sviluppo e alla sperimentazione di strumenti ed azioni che rispondano agli obiettivi delle politiche stesse.

2. Le attività di ricerca ambientale sono prioritariamente svolte in collaborazione con l'ISPRA e con le altre Agenzie per la protezione dell'ambiente nonché anche con gli enti pubblici e per le finalità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 132/2016 mediante la stipula di protocolli di intesa e di convenzioni, da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

3 ARPA Piemonte collabora altresì attivamente con gli Atenei nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto:

- a) attività di tipo didattico;
- b) interscambio di esperienze e di conoscenze;
- c) sviluppo di servizi con particolare riferimento alle misure dello stato dell'ambiente;

d) altri temi o attività comunque utili al raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali.

5. Gli accordi attuativi degli accordi quadro definiscono i parametri finanziari di riferimento e possono prevedere il pagamento di importi rappresentativi del solo rimborso dei costi; definiscono altresì i vincoli di pubblicazione dei risultati degli studi e delle ricerche e i referenti tecnico-scientifici e amministrativi di ARPA Piemonte e dell'Ateneo.

6. Le collaborazioni di cui al presente articolo devono comunque risultare coerenti con le attività di cui alla Carta dei servizi e delle attività prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 18/2016.

TITOLO V

INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E FORME DI RACCORDO TERRITORIALE

Articolo 12 – CENTRALITA', ELABORAZIONE, PRESENTAZIONE E CONOSCIBILITÀ DELL'INFORMAZIONE AMBIENTALE

1. ARPA Piemonte considera l'informazione e la comunicazione ambientale quali strumenti indispensabili per il raggiungimento della propria *mission* istituzionale e per l'effettiva partecipazione dei Cittadini, singoli o associati, allo sviluppo e al benessere sociale e civile del territorio.

2. I dati e le informazioni ambientali derivanti dalle attività istituzionali sono resi disponibili in modo tempestivo, completo, facilmente fruibile e comprensibile.

3. A tal fine, nel perseguire obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza, partecipazione e qualità dei servizi e delle prestazioni, ARPA Piemonte:

a) sostiene e sviluppa le attività di informazione e di comunicazione verso i Cittadini, singoli e associati;

b) promuove la piena utilizzazione dei servizi offerti anche mediante l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e l'informazione sulle strutture e sui compiti dell'Ente;

c) attua la verifica della qualità dei servizi e del loro gradimento anche mediante l'ascolto degli utenti;

4. In coerente attuazione di quanto previsto ai commi precedenti, ARPA Piemonte:

a) assicura l'esercizio del diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi e alle informazioni ambientali, attenendosi contestualmente ai principi sulla tutela della riservatezza;

b) estende progressivamente la disponibilità temporale, tematica e geografica dei dati nonché la loro aggregazione e/o granularità;

c) nell'elaborazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 4 comma 1 punto c) della legge regionale n. 18/2016, adotta schemi di presentazione che evidenzino la catena degli impatti in termini di determinanti e fonti di pressione ambientale, pressioni, stato dell'ambiente, impatti e risposte date nell'ambito degli obiettivi, strumenti e azioni previsti dalle politiche ambientali;

d) rende conoscibile e ricercabile l'informazione ambientale tramite servizi di catalogazione, metadocumentazione e indicizzazione;

e) prevede quale caratteristica nativa delle banche dati gestite, la condivisione e/o l'interoperabilità e ne prevede la progressiva implementazione, prevedendo altresì, ove possibile, l'unificazione con le basi dati regionali già esistenti;

f) progetta o seleziona gli strumenti e i servizi informativi prodotti o utilizzati in funzione della loro facilità d'uso;

g) adotta strumenti, convenzioni, norme e metodologie in via prioritaria sviluppate in seno al SNPA in tema di informazione ambientale, favorendo l'interoperabilità con i sistemi informativi regionali.

Articolo 13 – TRATTAMENTO E PUBBLICITA' DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

1. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività istituzionali di ARPA Piemonte sono trattati e pubblicati ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Articolo 14 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. ARPA Piemonte sviluppa le relazioni con i Cittadini e concorre ad affermare e garantire i diritti degli utenti alla partecipazione, all'ascolto e all'informazione.

2. ARPA Piemonte attua sistematicamente, mediante l'ascolto dei Cittadini e la comunicazione interna, processi di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e sull'evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei Cittadini.

3. ARPA Piemonte garantisce ai Cittadini, singoli o associati, il diritto di segnalare, con ogni mezzo e modalità, eventuali disservizi secondo le disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

4. I risultati delle attività di rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza, di monitoraggio delle segnalazioni, dei suggerimenti e dei reclami sono funzionali alla:

- a) programmazione di iniziative di comunicazione e di formazione;
- b) formulazione di proposte di adeguamento organizzativo;
- c) semplificazione procedurale e operativa dell'Amministrazione;
- d) determinazione degli standard e dei criteri di erogazione delle prestazioni attraverso l'adeguamento dei fattori che determinano la qualità delle prestazioni offerte.

5. La gestione delle relazioni con i Cittadini singoli e associati avviene per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di ARPA Piemonte.

Articolo 15 – CONFRONTO E INTERAZIONE CON I PORTATORI DI INTERESSE

1. ARPA Piemonte privilegia il confronto pubblico nelle relazioni con i portatori di interesse. Le relazioni sono mantenute in forme strutturate che ne consentano la tracciabilità e la condivisione.

2. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge regionale n. 18/2016 ARPA Piemonte fornisce annualmente alla Giunta regionale i dati e le informazioni necessari per la stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte.

3. ARPA Piemonte organizza periodicamente, in coordinamento con la Regione Piemonte, conferenze pubbliche a partecipazione libera, anche in modalità telematica, per la presentazione dei dati sullo stato dell'ambiente e per raccogliere le criticità espresse dai portatori di interesse.

4. Sul sito istituzionale di ARPA Piemonte è fornita tempestivamente una sintesi dei contenuti tecnici emersi durante le conferenze pubbliche.

Articolo 16 – BILANCIO SOCIALE

1. Il bilancio sociale di ARPA Piemonte è redatto sulla base delle informazioni contenute nella relazione annuale sulla performance di cui all'art. 10 del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 al fine di rendere fruibile al pubblico una sintesi in linguaggio non tecnico delle attività svolte e della loro rispondenza agli obiettivi istituzionali assegnati.

2. Il bilancio sociale comprende almeno le seguenti aree di rendicontazione:

- a) controllo ambientale con indicatori relativi alla sua adeguatezza e ai suoi esiti;
- b) attività svolte, loro fruitori, con costi e ricavi associati quali indicatori;
- c) sviluppo e disponibilità della informazione ambientale con indicatori relativi ai dati e agli strumenti informativi.

3. Il bilancio sociale è pubblicato annualmente sul sito istituzionale dell'ARPA Piemonte.

Articolo 17 - LE FORME DI RACCORDO CON I TERRITORI

1. Con cadenza annuale per ogni struttura periferica, ARPA Piemonte convoca una Conferenza di raccordo territoriale al fine di raccogliere:

- a) valutazioni sull'attività trascorsa e proposte per il ciclo di programmazione a venire;
- b) segnalazioni di criticità e problemi ambientali emergenti;
- c) esigenze di formazione e informazione ambientale.

2. Alla Conferenza di raccordo territoriale sono invitati a partecipare gli Enti locali del territorio di riferimento.

3. Il Direttore Generale trasmette al Comitato regionale di indirizzo una relazione di sintesi di ogni Conferenza di raccordo territoriale che riporta le valutazioni raccolte in riferimento all'analisi critica delle attività effettuate da ARPA Piemonte e riassume le esigenze espresse dagli Enti partecipanti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni del presente Statuto sono apportate con le procedure previste dalla legge per la sua approvazione.

Articolo 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione della Giunta regionale di approvazione.